

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4328 del 30/08/2023
Oggetto	DEMANIO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. CONCESSIONE PREFERENZIALE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE E SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO AGRICOLO, IN COMUNE DI LONGIANO (FC), CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DEI QUANTITATIVI E INSERIMENTO DI NUOVA DERIVAZIONE. SOCIETA' AGRICOLA ORO DI ROMAGNA S.S. - PRATICA N. FC07A0123.
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4489 del 30/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta AGOSTO 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

misora Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. CONCESSIONE PREFERENZIALE SEMPLIFICATA DI DERIVAZIONE DI ACQUA SUPERFICIALE DAL FIUME RUBICONE E SOTTERRANEA, AD USO IRRIGUO AGRICOLO, IN COMUNE DI LONGIANO (FC), CON CAMBIO DI TITOLARITA' E VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DEI QUANTITATIVI E INSERIMENTO DI NUOVA DERIVAZIONE. **SOCIETA' AGRICOLA ORO DI ROMAGNA S.S.** - PRATICA N. FC07A0123.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;
- il Decreto Legge 1 giugno 2023, n. 61 *"Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023"* e l'Ordinanza della Regione Emilia Romagna n. 73 del 26/05/2023 *"Alluvione maggio 2023: misure in merito al ripristino delle reti e degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica e ulteriori disposizioni in merito alla gestione dei rifiuti"*;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-130 del 18/10/2022 con la quale è stata approvata la revisione, con decorrenza 01/01/2023, degli incarichi di funzione istituiti, presso le Aree Autorizzazioni e Concessioni, sulle funzioni del demanio idrico e si è disposto, altresì, il rinnovo degli incarichi di funzione relativi al demanio idrico a fare data dal 01/01/2023 e sino al 31/10/2023;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici, tra cui è stato individuato, in particolare, il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, assegnato all'incarico di funzione Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con domanda registrata n. PG/2007/327167 del 21/12/2007, l'Azienda Agricola Sol Levante di Fabbri Piera Prima S.S., CF FBBPPR57A59C574X, ha richiesto al Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli della Regione Emilia-Romagna la concessione preferenziale (pratica n. FC07A00123) per la derivazione di risorsa idrica sotterranea, mediante prelievo di acqua da n. 6 pozzi, aventi ciascuno una profondità pari a circa 18 m, ubicati in Comune di Longiano (FC), ad uso irriguo agricolo, per una portata massima complessiva pari a circa 5 l/s

e per un volume annuo complessivo pari a circa 144 mc, in fase di istruttoria e non giunta agli atti finali;

- l'Azienda Agricola Sol Levante di Fabbri Piera Prima S.S. è cessata a far data dal 22/12/2016;
- con comunicazione datata 11/07/2018, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PGDG/2018/10299 del 13/07/2018, la Sig. Fabbri Piera Prima ha dichiarato che il pozzo esistente ubicato in Comune di Longiano (FC), in area identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 16, mapp. 15, oggetto della suddetta richiesta di concessione preferenziale, non è più utilizzato ed è stato opportunamente inertizzato, conformemente a quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lett. b) del R.R. n. 41/01;
- con domanda registrata n. PGFC/2018/10881 del 06/07/2018, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PGDG/2018/10299 del 13/07/2018 e con nota registrata n. PGDG/2018/12836 del 17/09/2018, la Società Agricola F.lli Parini S.S., CF 04104770401, in qualità di nuovo affittuario dei terreni in cui sono ubicati i n. 5 pozzi di prelievo della risorsa idrica sotterranea, ha richiesto il subentro nella domanda di rilascio della suddetta concessione preferenziale, al fine del relativo cambio di titolarità, in fase di istruttoria e non giunta agli atti finali;

PRESO ATTO, altresì, che:

- con domanda registrata n. PG/2022/36206 del 04/03/2022, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2022/63502 del 15/04/2022, la Società Agricola Oro di Romagna S.S., CF 04489380404, ha richiesto la concessione semplificata per la derivazione di acque pubbliche superficiali mediante prelievo dal fiume Rubicone, ubicato in Comune di Longiano, ad uso irriguo agricolo (pratica n. FC22A0006);
- a seguito di approfondimenti documentali effettuati dalla Società Agricola Oro di Romagna S.S., dato che la suddetta derivazione di acque superficiali verrà posta a servizio dell'irrigazione del medesimo comparto agricolo irrigato con le acque sotterranee prelevate dai

n. 5 pozzi esistenti di cui alla pratica n. FC07A0123, con domanda registrata n. PG/2022/117238 del 15/07/2022, la medesima Società ha ritenuto opportuno presentare apposita richiesta di variante sostanziale a tale pratica, al fine di aumentare i quantitativi annui complessivi di prelievo dai n. 5 pozzi esistenti (da 135 mc/a a 2.500 mc/a), di subentrare al precedente concessionario e di inserire la nuova derivazione di acque pubbliche superficiali ad uso agricolo irriguo, mediante prelievo dal fiume Rubicone ubicato in Comune di Longiano (FC), per una portata massima pari a 1,90 l/s e un quantitativo massimo annuo pari a 400 mc, precedentemente richiesta nell'ambito della pratica n. FC22A0006;

- con nota registrata n. PG/2022/123145 del 25/07/2022, alla luce della suddetta richiesta di variante sostanziale alla pratica n. FC07A0123, l'Unità Demanio Idrico del SAC di Forlì-Cesena di Arpae ha comunicato alla Società Agricola Oro di Romagna S.S. l'archiviazione dell'istanza presentata con nota registrata con PG/2022/36206 del 04/03/2022 e l'annullamento della relativa pratica n. FC22A0006;

DATO ATTO che tra il concessionario subentrante e il proprietario delle aree in cui sono ubicati i prelievi di risorsa idrica superficiale e sotterranea è attualmente in essere un contratto di affitto valido fino al 31/12/2026;

CONSIDERATO che le suddette domande sono sottoposte al procedimento di rilascio di concessione semplificata di derivazione di acque superficiali e di acque sotterranee, con subentro per cambio titolarità e variante sostanziale, ai sensi rispettivamente dell'art. 36, dell'art. 28 e dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO che i prelievi oggetto di concessione non rientrano in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO, altresì, degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: relazione istruttoria datata 04/08/2023, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1

(per la derivazione di acque superficiali) e dall'Allegato 2 (per la derivazione di acque sotterranee) alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), sia per la derivazione di acque superficiali sia per la derivazione di acque sotterranee, il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti (contatore volumetrico), per ognuna delle risorse concesionate (pozzi e presa superficiale), al fine di verificare in sede di eventuale rinnovo gli effettivi quantitativi necessari, in quanto i valori di volume e di portata massima annui complessivamente richiesti sono assai prossimi alle soglie che comportano il passaggio da procedura semplificata ad ordinaria;
 - ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
 - ❖ in riferimento alla derivazione di acqua superficiale, rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque overrosia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 27/01/2023, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Romagna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2022/125350 del 29/07/2022;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo delle acque superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT081600000000002_3ER, denominato "Rubicone", avente:

- STATO chimico: BUONO;
- stato ecologico: SCARSO;
- DMV (maggio/settembre): 0,05 mc/s;
- DMV (ottobre/aprile): 0,05 mc/s;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATA, altresì, la compatibilità del prelievo delle acque sotterranee con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice 0565ER-DQ2-CCS, denominato "Conoide Pisciatello-Rubicone-Usa - confinato superiore", avente:

- STATO chimico: BUONO;
- stato ecologico: BUONO;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo finalizzato all'irrigazione di un comparto complessivo dichiarato pari ad ha 02.00.00, coltivato ad orticole a ciclo breve (fagiolino in rotazione con cereali ed altri seminativi), con metodo irriguo a pioggia (microjet), le verifiche effettuate portano a ritenere che la risorsa idrica richiesta pari a 2.900 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016, in quanto inferiore al fabbisogno teorico delle colture pari a 3.250 mc/anno, calcolato tenendo conto delle perdite dei sistemi irrigui;

CONSIDERATO che l'utilizzo delle risorse idriche risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso delle risorse idriche risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso irriguo agricolo, sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n. 3/99 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che l'Azienda Agricola Sol Levante di Fabbri Piera Prima, in qualità di concessionario uscente:

- in data 18/12/2007 ha versato le spese istruttorie dovute per l'istanza di rilascio della concessione preferenziale in oggetto;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti;

ACCERTATO che la Società Agricola Oro di Romagna S.S., in qualità di concessionario subentrante:

- in data 28/06/2018 ha versato le spese istruttorie dovute per l'istruttoria dell'istanza di subentro tesa al cambio di titolarità e variante sostanziale della concessione in oggetto;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti dal 2021 fino al 2022;
- in data 31/03/2023 ha versato l'importo di € 70,70 corrispondente all'importo dei canoni dovuti per il periodo dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione;

ACCERTATO altresì che, pur essendo stato comunicato con nota registrata n. PG/2023/139276 del 10/08/2023, il differimento al 30/10/2023 del pagamento degli oneri di seguito riportati ai sensi del punto 1 dell'Allegato 1 dell'Ordinanza regionale n. 73/2023, la Società Agricola Oro di Romagna S.S., in qualità di concessionario subentrante, ha volontariamente versato in data 22/08/2023 la somma pari a euro 250,00, dovuta a titolo di deposito cauzionale, adeguato al minimo stabilito dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2;

ATTESO che il canone dovuto per la risorsa idrica per l'anno in corso (2023) è pari a euro 14,14;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione preferenziale in oggetto con cambio di titolarità e variante sostanziale con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Oro di Romagna S.S., CF 04489380404, il cambio di titolarità con variante sostanziale della concessione preferenziale (pratica n. FC07A0123), precedentemente richiesta dall'Azienda Agricola Sol Levante di Fabbri Piera Prima S.S., CF FBBPPR57A59C574X, con domanda registrata n. PG/2007/327167 del 21/12/2007;
2. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Agricola Oro di Romagna S.S., CF 04489380404, la concessione semplificata (pratica n. FC07A0123), per la derivazione di risorsa idrica superficiale e sotterranea, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa superficiale: FCA139289

- prelievo dal fiume Rubicone, in sponda idraulica sinistra, ubicato in Comune di Longiano (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 25, antistante mapp. 95, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.439,19 - Y: 884.558,14;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa;
- utilizzo della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a 1,90 l/s;
- volume massimo annuo pari a 400 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-1

- prelievo da pozzo avente profondità di 18 m e diametro di 600 mm, ubicato in Comune di Longiano (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 25, antistante mapp. 91, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.185,33 - Y: 884.633,39;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a 0,83 l/s;
- volume massimo annuo pari a 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-2

- prelievo da pozzo avente profondità di 18 m e diametro di 600 mm, ubicato in Comune di Longiano (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 25, antistante mapp. 91, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.297,00 - Y: 884.542,00;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a 0,83 l/s;
- volume massimo annuo pari a 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-3

- prelievo da pozzo avente profondità di 18 m e diametro di 600 mm, ubicato in Comune di Longiano (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 25, antistante mapp. 94, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.389,00 - Y: 884.567,00;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a 0,83 l/s;
- volume massimo annuo pari a 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-4

- prelievo da pozzo avente profondità di 18 m e diametro di 600 mm, ubicato in Comune di Longiano (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 25, antistante mapp. 91, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 769.332,74 - Y: 884.615,83;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a 0,83 l/s;
- volume massimo annuo pari a 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-5

- prelievo da pozzo avente profondità di 18 m e diametro di 600 mm, ubicato in Comune di Longiano (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Fg. 25, antistante mapp. 108, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 767.325,00 - Y: 886.660,00;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso irriguo agricolo;
- portata massima di esercizio pari a 0,83 l/s;
- volume massimo annuo pari a 500 mc;

Prelievo complessivo di acque superficiali e di acque sotterranee

- portata massima complessiva di esercizio pari a 6,05 l/s;
- volume annuo massimo complessivo pari a 2.900 mc;

3. di stabilire che la scadenza della concessione è fissata al 31/12/2027. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2026), dovrà essere comunicato

l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo non intenda utilizzare il prelievo stesso dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia;

4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società Agricola Oro di Romagna S.S. in data 22/08/2023 (trasmesso con nota registrata n. PG/2023/144291 del 24/08/2023) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 27/01/2023, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
6. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2023 in euro 14,14 per l'utilizzo delle risorse idriche superficiale e sotterranea;
7. di fissare in € 70,70 la somma dovuta per i canoni dei cinque anni di durata della concessione, come previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015, n. 2 che stabilisce che i canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione, dando atto che sono stati versati fatto salvo l'eventuale rideterminazione dell'importo ai sensi di aggiornamenti normativi;
8. di fissare in euro 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo delle risorse idriche, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, che stabilisce l'importo minimo del deposito cauzionale pari a euro 250,00 e comunque pari ad almeno una annualità, dando

atto che il medesimo è stato versato e che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;

9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Società Agricola Oro di Romagna S.S.;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all' Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall' Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;

15. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025.

La Responsabile

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale e sotterranea per uso irriguo agricolo rilasciata alla Società Agricola Oro di Romagna S.S., CF 04489380404, (pratica n. FC07A0123).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT08160000000002_3ER, denominato "Rubicone", avviene da sponda idraulica sinistra del Fiume Rubicone. L'opera di presa è costituita da n. 1 elettropompa e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa superficiale: FCA139289

- ubicazione: Comune di Longiano (FC), Fg. 25, antistante mapp. 95;
- coordinate geografiche UTM RER X: 769.439,19 - Y: 884.558,14;
- portata massima: 1,90 l/s;
- volume annuo: 400 mc.

2. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico identificato con codice 0565ER-DQ2-CCS, denominato "Conoide Pisciatello-Rubicone-Usa - confinato superiore", avviene mediante n. 5 pozzi, aventi ciascuno una profondità di 18 m e un diametro esterno di 600 cm. Le opere di presa sono costituite da elettropompe, installate in ciascuno dei n. 5 pozzi e presentano le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-1

- ubicazione: Comune di Longiano, Fg. 25, antistante mapp. 91;
- coordinate geografiche UTM RER X: 769.185,33 - Y: 884.633,39;
- portata massima: 0,83 l/s;
- volume annuo: 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-2

- ubicazione: Comune di Longiano, Fg. 25, antistante mapp. 91;
- coordinate geografiche UTM RER X: 769.297,00 - Y: 884.542,00;
- portata massima: 0,83 l/s;
- volume annuo: 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-3

- ubicazione: Comune di Longiano, Fg. 25, antistante mapp. 94;
- coordinate geografiche UTM RER X: 769.389,00 - Y: 884.567,00;
- portata massima: 0,83 l/s;
- volume annuo: 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-4

- ubicazione: Comune di Longiano, Fg. 25, antistante mapp. 91
- coordinate geografiche UTM RER X: 769.332,74 - Y: 884.615,83;
- portata massima: 0,83 l/s;
- volume annuo: 500 mc;

Codice risorsa sotterranea: FC07A0123-5

- ubicazione: Comune di Longiano, Fg. 25, antistante mapp. 108
- coordinate geografiche UTM RER X: 767.325,00 - Y: 886.660,00;
- portata massima: 0,83 l/s;
- volume annuo: 500 mc;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo delle risorse idriche è destinato ad uso irriguo agricolo finalizzato all'irrigazione di un comparto complessivo dichiarato pari ad ha 02.00.00, coltivato ad orticole a ciclo breve (fagiolino

in rotazione con cereali ed altri seminativi), con metodo irriguo a pioggia (microjet) e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva: 6,05 l/s;
- volume annuo complessivo prelevato: 2.900 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forli-Cesena con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 27/01/2023:

[...]

- a) *La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE;*
- b) *Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compresa quindi la determinazione della superficie demaniale, ed il posizionamento dell'area sulla cartografica catastale; il Richiedente è tenuto quindi a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- c) ***È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;***
- d) *È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo o con mezzi intesi a segnalare la presenza dell'impianto diversi da quelli consentiti di cui al punto successivo;*

- e) *L'accesso ai punti di prelievo è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito negli altri tratti fluviali;*
- f) *È vietata la realizzazione di percorsi e rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate da questa UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì Cesena con atto specifico;*
- g) *È proibito gettare nel corso d'acqua rifiuti di qualsiasi genere o altri materiali;*
- h) *La derivazione deve essere opportunamente segnalata con una tabella recante le indicazioni utili sul manufatto (tipologia, caratteristiche tecniche, estremi della concessione e validità della stessa) posizionata in accordo con il personale di questo UT in modo da non recare disturbo alla manutenzione del corso d'acqua;*
- i) *L'area non potrà essere recintata in forma permanente né utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti, anche a carattere precario e provvisorio;*
- j) *Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni per la condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie dei terreni, in buono stato conservativo, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, al fine di evitare la formazione di erosioni, cedimenti delle sponde fluviali, ristagni d'acqua;*
- k) *I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro elettrico munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di*

conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica;

- l) La manutenzione e la pulizia dell'area oggetto di istanza sono a carico del richiedente. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta a questa ARSTePC - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, tramite mail indirizzata a stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, i soli lavori di taglio degli sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione spontanea che nascesse nelle pertinenze idrauliche e smaltiti secondo la normativa vigente;*
- m) Lo sfalcio della vegetazione arbustiva spontanea e la pulizia devono interessare la sponda per un tratto, a monte e a valle dell'opera di presa, non inferiore a metri 3 con frequenza tale che sia sempre verificabile il corretto funzionamento della stessa, di cui il concessionario è unico responsabile;*
- n) L'interessato dovrà comunicare per iscritto a questa ARSTePC - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena sede di Cesena, la data di previsto inizio e di effettiva ultimazione del prelievo. Le suddette comunicazioni dovranno essere inviate a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: stpc.forlicesena@postacert.regione.emilia-romagna.it, oppure a mezzo posta ordinaria indirizzata a: Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285, 47521 - Cesena.*
- o) Al termine dell'attività di attingimento, ogni anno, tutte le attrezzature: pompa, tubi di pescaggio, tubi di distribuzione e qualsiasi altro materiale di risulta dovranno essere rimossi dall'ambito fluviale;*
- p) Al termine delle lavorazioni dovranno essere ripristinati tutti quei danni che dovessero essersi arrecati alle pertinenze idrauliche;*

- q) *Il materiale inerte eventualmente utilizzato per delimitare le zone di prelievo nonché quello che si dovesse depositare naturalmente in prossimità dovrà essere movimentato e ridistribuito nelle pertinenze idrauliche secondo le indicazioni che verranno impartite dall'ARSTPC- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, sede di Cesena.*
- r) *Qualora si dovessero manifestare fenomeni erosivi e/o franamenti per cause da imputarsi alle opere di cui trattasi, l'onere e le spese per il ripristino saranno totalmente a carico del richiedente.*
- s) *Sono a carico del richiedente anche l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendessero necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque.*
- t) *ogni modifica allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzata da ARPAE, amministrazione concedente, previo parere del UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
2. *L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali;*
3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente*

l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

- 4. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
- 5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questa Agenzia (ARSTePC)- UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena;*
- 6. E' compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi;*
- 7. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a*

propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal UT scrivente [...].

ARTICOLO 4 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2023 è pari a euro 14,14 per la risorsa idrica) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 5 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 250,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.

2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2027. Entro la data di scadenza del contratto di affitto attualmente in essere tra il concessionario e il proprietario dell'area in cui è ubicato il prelievo in esame (31/12/2026), dovrà essere comunicato l'eventuale rinnovo del contratto stesso ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena. Nel caso in cui il terreno sia dato in affitto ad altra Ditta, dovrà essere contestualmente presentata istanza di cambio di titolarità. Nel caso in cui il contratto non sia rinnovato e il proprietario non intenda utilizzare il prelievo dovrà invece essere presentata istanza di rinuncia.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 8 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare in ciascuna delle risorse concessionate (presa superficiale e pozzi) e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri), a valle delle rispettive pompe sulla relativa tubazione principale, nonché a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai mc prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal

caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire per la derivazione di acque superficiali un Deflusso Minimo Vitale (DMV) pari a 0,05 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,05 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo

idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.

6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.
9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente

naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 11 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.